

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMICA, MANCINI, ARNONE, IANNELLI, CELIDONIO, BALDINI, VENTURI Giovanni, BARTOLOMEI, GIRAUDO e BALLESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1969

Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1968, n. 457, con cui si è inteso dare una giusta ed esatta interpretazione agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha stabilito il collocamento nella carriera di concetto statale del personale di segreteria di ruolo con funzioni di segretario delle soppresse scuole di avviamento professionale, proveniente dai ruoli comunali della carriera esecutiva, anche se sprovvisto di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Il legislatore, però, non ha tenuto presente, nella circostanza, gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado delle soppresse scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Si è venuta a determinare, così, una inammissibile discriminazione che con il presente disegno di legge (articolo 1) si intende eliminare.

In merito a detti applicati di segreteria va tenuto presente che nella quasi totalità dei casi trattasi di personale che ha prestato per tanti anni servizio come unico elemento dell'ufficio di segreteria, svolgendo le mansioni di segretario che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, prima, e successivamente la legge 22 novembre 1954, n. 1122, prescrivevano fossero espletate, negli istituti con popolazione scolastica inferiore ai 250 alunni, da personale della carriera esecutiva.

Con la legge 6 dicembre 1960, n. 1607, tale limitazione fu abolita, ma, mentre il personale di segreteria inquadrato nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva ha potuto, in base al disposto dell'articolo 4 di detta legge, essere collocato nei ruoli aggiunti della carriera di concetto ed, in applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 902, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32, nei ruoli ordinari; mentre gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del

titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, sono stati collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1965, n. 902, gli applicati di segreteria di ruolo con funzioni di segretario, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado, non hanno ancora ottenuto, invece, il riconoscimento che meritano per avere per tanti anni lodevolmente svolto le mansioni della carriera di concetto, in molti casi anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, la quale, nel momento in cui sanciva l'assegnazione ad ogni scuola di un segretario, prevedeva per gli applicati di ruolo, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, « il mantenimento, se riconosciuti idonei, nel posto ricoperto » (quello di segretario).

Con l'articolo 2 del disegno di legge si è voluto tenere in debita considerazione la posizione degli applicati di segreteria di ruolo forniti di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, sulla base di quanto già in precedenza messo in atto da diverse amministrazioni dello Stato ed in linea con i criteri cui si ispira la legge 18 marzo 1968, n. 249.

La modifica o, meglio, l'interpretazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 902, che si propone con l'articolo 3 del disegno di legge, si rende necessaria per porre rimedio ad evidenti e certamente involontarie omissioni.

Nel primo comma di detto articolo, infatti, è stato previsto il riconoscimento di due terzi, per un massimo di quattro anni, del servizio prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti della carriera inferiore e *non anche di quello prestato nei ruoli ordinari*.

Nel secondo comma, sempre in tema di riconoscimento di servizi, si parla soltanto del servizio di ruolo speciale transitorio e *non anche di quello prestato nel ruolo aggiunto*. I ruoli aggiunti, come è noto, hanno sostituito i ruoli speciali transitori e di essi sono stati la continuazione.

Agli oneri derivanti dal presente disegno di legge sarà possibile far fronte con i normali stanziamenti di bilancio in quanto minima è la loro entità.

Per tutte le suesposte ragioni, ci auguriamo che il presente disegno di legge possa ottenere la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni anche non continuativi e siano in possesso almeno del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado, sono collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esito favorevole di un esame-colloquio, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma dell'esame-colloquio sarà indicato nell'ordinanza, che indice l'esame stesso, e verterà su questioni tecnico-pratiche, concernenti i servizi propri della carriera di concetto.

Il personale, che consegue l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, viene destinato nei posti disponibili alla data del bando ed in quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

Ai fini di cui al precedente comma sono da considerarsi disponibili anche i posti della carriera di concetto occupati da personale non di ruolo, assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 303.

Gli applicati di segreteria, che conseguono il passaggio nella carriera di concetto ai sensi del primo comma, saranno inquadrati nella carriera di concetto con la qualifica derivante dal riconoscimento dei due terzi, per un massimo di quattro anni, del servizio di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio prestato nella carriera esecutiva.

Art. 2.

I due terzi dei posti della carriera di concetto, disponibili dopo l'espletamento dell'esame-colloquio di cui all'articolo 1, sa-

ranno conferiti, mediante un concorso speciale per titoli ed esame-colloquio, agli applicati di ruolo in servizio in scuole e istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Agli applicati che conseguono il passaggio alla carriera di concetto, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato è valutato per due terzi e per un massimo di quattro anni.

Art. 3.

Al personale di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, che non ha usufruito dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 902, è computato, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nel ruolo ordinario. Il predetto servizio è computato per intero se prestato nella carriera di appartenenza e in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni, se prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purchè in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo aggiunto sarà valutato per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo.

I benefici previsti dai precedenti commi decorrono ad ogni effetto dal 15 agosto 1965.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.